ISTITUZIONE DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

# Art. 17

## Diritti di invenzione e brevetto

Appartengono all'ASI i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esecuzione del rapporto di lavoro comunque svolto nell'interesse dell'Agenzia o nel corso dell'adempimento di contratti aventi ad oggetto anche attivita' di studio, di ricerca o di sperimentazione, salvo il diritto dell'inventore di esserne riconosciuto autore. Spetta altresi' all'inventore un equo premio commisurato alla importanza dell'invenzione, avuto riguardo anche alla sua utilizzazione industriale. Per l'erogazione del premio e' necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il diritto di brevetto, le procedure per il suo conseguimento e le modalita' per la concessione di licenze per le invenzioni conseguite da enti e societa' in attuazione dei loro rapporti contrattuali, consortili o societari con l'ASI sono disciplinati con apposito distinto capitolato, approvato con decreto del Ministro vigilante, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Versione in vigore dal 23 giugno 1988, non più in vigore dal 3 marzo 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana |
| Estremi | Legge 30 maggio 1988, n. 186 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1988 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-agenzia-spaziale-italiana/art-17-diritti-di-invenzione-e-brevetto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it